



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Marco Rossetti - Presidente rel. ed est.

dott. Raffaele Rossi - Consigliere

dott. Alberto Crivelli - Consigliere

dott. Salvatore Saija - Consigliere

dott. Giovanni Fanticini - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: assicurazione
danni da eventi atmosferici
- clausola che limita la
copertura ai danni causati
da “*rottture, breccce o lesioni?*” -
interpretazione - fattispecie.

ORDINANZA

sul ricorso n. 19231/25 proposto da:

-) **F.lli [REDACTED] di [REDACTED] s.a.s.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

-) [REDACTED] **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 10 maggio 2025 n. 434;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2022 dal Presidente relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. La società F.lli [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] s.a.s. (d'ora innanzi, per brevità, “la [REDACTED] il 12.6.2006 stipulò con la società [REDACTED] s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in [REDACTED] s.p.a.; d'ora innanzi, “la [REDACTED] un contratto di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici.





Oggetto della copertura pattuita erano, per quanto qui ancora interessa, i beni custoditi dalla società assicurata in un capannone sito nel Comune di [REDACTED] e destinati all'attività commerciale.

2. Il 25.10.2007 i beni vennero danneggiati dall'acqua piovana che penetrò attraverso la copertura del suddetto capannone.

L'assicurata [REDACTED] chiese all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo; fu costituito un collegio peritale per la stima dei danni. Il Collegio peritale con una prima decisione ritenne sussistenti le condizioni contrattualmente pattuite per la corresponsione all'assicurata d'un acconto, quantificato in euro 120.000; quindi concluse le proprie operazioni stimando il danno in euro 187.410.

3. Sulla base dei due atti del collegio peritale sopra indicati la [REDACTED] chiese ed ottenne dal Tribunale di Reggio Calabria due decreti ingiuntivi nei confronti della [REDACTED] (nn. 524/08 e 1007/08).

La società assicuratrice propose due opposizioni avverso i suddetti decreti e chiamò in causa anche i due membri del collegio peritale non da essa nominati.

Riunite le opposizioni, il Tribunale di Reggio Calabria le accolse entrambe: quella avverso il d.i. 524/08 fu accolta con sentenza non definitiva (28.4.2014 n. 729) per mancanza dei presupposti cui il contratto subordinava il pagamento di acconti; quella avverso il d.i. 1007/08 fu accolta con sentenza definitiva (15.2.2019 n. 258) sul presupposto dell'inoperatività della polizza.

La sentenza fu appellata dalla [REDACTED]

4. Con sentenza 10.5.2025 n. 434 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame, così motivando (per quanto ancora rileva):

-) il danno ai beni della [REDACTED] fu originato dall'accumulo di grandine sul tetto del capannone; il peso della grandine accumulata provocò la flessione delle lastre di *eternit* poste a copertura dell'immobile; la deformazione delle





suddette lastre nei punti di giunzione tra l'una e l'altra creò degli interstizi attraverso i quali l'acqua piovana penetrò all'interno del capannone;

-) il contratto di assicurazione copriva i danni causati dall'acqua piovana solo se penetrata all'interno dell'immobile attraverso "rotture, breccie o lesioni al tetto", e dunque presupponeva un "pregiudizio all'integrità strutturale della cosa";

-) nel caso di specie il tetto del capannone si era *flesso*, ma non *rotto*;

-) di conseguenza l'evento verificatosi era escluso dalla garanzia assicurativa.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ■■■ con ricorso fondato su tre motivi.

La ■■■ ha resistito con controricorso.

La ■■■ ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il sinistro fosse escluso dalla copertura assicurativa. La ricorrente sostiene che, così giudicando, la Corte d'appello ha violato gli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c..

Nell'illustrazione del motivo si assume che:

-) l'art. 1362 c.c. sarebbe stato violato, per avere la Corte d'appello considerato il lemma "breccia" sinonimo di "danno strutturale e permanente"; in ogni caso l'ambiguità del suddetto lemma imponeva di ricercare la volontà delle parti;

-) l'art. 1363 c.c. sarebbe stato violato per avere la Corte territoriale "svuotato di senso la clausola";

-) l'art. 1367 c.c. sarebbe stato violato perché l'interpretazione della Corte d'appello ha privato il contratto del suo scopo pratico;





-) gli artt. 1366, 1369 e 1371 c.c. sarebbero stati violato perché l'ambiguità del testo contrattuale imponeva di privilegiare le interpretazioni conformi allo scopo della clausola ed all'utilità del contratto;

-) l'art. 1370 c.c. sarebbe stato violato perché la controvertibilità della clausola, ammessa dalla stessa sentenza impugnata, imponeva una interpretazione sfavorevole al predisponente.

1.1. Il motivo è fondato con riferimento agli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c., con assorbimento delle restanti censure sopra elencate.

1.2. Sulla violazione dell'art. 1362 c.c.

Il lemma "breccia", secondo il *thesaurus* della lingua italiana - comunemente ritenuto il *Grande Dizionario Etimologico della Lingua Italiana* - GDELI - deriva dal francese *brèche*, documentato a partire dal XII sec., che a sua volta deriva dal protogermanico *brecha*, che ha il significato tanto di "rottura", quanto di "apertura", in quanto indicava in origine i solchi dei campi o le aperture nelle siepi.

Questo senso si è conservato nell'italiano attuale, in quanto "breccia" ha tra i suoi significati anche quello di "apertura, varco, passaggio (che si produce in un muro, in una diga, in una costruzione: per corrosione interna o per cause esterne)" (così il GDELI, vol. II, Torino 1962, p. 362, *ad vocem*, sub 2).

Pertanto il lemma "breccia" ha, tra i suoi significati, esattamente quello escluso dalla Corte d'appello: di qui la violazione dell'art. 1362 c.c..

1.3. Sulla violazione dell'art. 1369 c.c..

La dottrina che si è occupata del tema dell'assicurazione contro i danni da eventi atmosferici ha da tempo segnalato alla giurisprudenza la genesi storica e lo scopo della clausola qui in esame.

Presupposto e fondamento dell'attività assicurativa è la calcolabilità statistica dei rischi, da cui ricavare la fissazione del premio c.d. "puro".

La statistica tuttavia dà conto dei danni causati agli immobili dalla violenza degli eventi atmosferici, ma non anche di quelli dovuti ad eventi atmosferici





non violenti, e resi possibil dall'incuria dell'assicurato (che, ad esempio, dimentichi di chiudere le finestre durante un acquazzone).

L'assicurazione contro i danni da eventi atmosferici dunque ebbe storicamente il problema di delimitare il rischio escludendo i danni non dovuti alla violenza del fenomeno meteorologico, cioè la c.d. "*sinistrosità impropria*": ad es., i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti.

A questa finalità risponde la clausola la quale subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "*rotture, brecce o lesioni*": ovvero escludere la copertura per i danni rispetto ai quali l'evento atmosferico fu solo occasione, ma non causa del danno.

Si tratta dunque d'una clausola di *delimitazione causale del rischio* assicurato, la cui logica è consentire l'indennizzabilità dei soli danni per i quali *non il fenomeno atmosferico, ma la violenza* da questo esercitata sulla struttura dell'immobile sia stata la causa del danno.

Questo essendo lo scopo della clausola, per stabilire se essa nel caso concreto consenta o impedisca l'indennizzabilità del danno avvenuto all'interno del fabbricato quel che occorre accertare è se l'acqua sia penetrata nel fabbricato trovando una strada preesistente, ovvero se l'abbia creata da sé deformando o guastando la struttura: solo in quest'ultimo caso, infatti, vi sarebbe un nesso di causa tra la violenza del fenomeno atmosferico e il danno.

Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che il tetto dell'immobile fu deformato dalla grandine, e la deformazione consentì il passaggio dell'acqua: ha accertato dunque un fenomeno di violenza dell'evento atmosferico modificativo dell'immobile, ma negato l'indennizzo. L'interpretazione adottata, pertanto, non fu rispettosa dell'art. 1369 c.c., alla luce dello scopo della clausola.

1.4. Sulla violazione dell'art. 1370 c.c..

La sentenza impugnata ha ritenuto (p. 10, § 5) che il testo del contratto avesse "scarsa chiarezza".

Cionondimeno, l'ha interpretato in senso sfavorevole al predisponente.





Così giudicando, la sentenza ha palesemente violato l'art. 1370 c.c..

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo di ricorso è denunciato il vizio di nullità della sentenza per travisamento della prova.

La società assicurata sostiene che la Corte d'appello, escludendo che il danno fosse stato causato dall'intasamento delle grondaie (evento per il quale il contratto pacificamente avrebbe offerto copertura), avrebbe "travisato le prove".

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Quel che viene denunciato come "travisamento della prova" non fu altro che una *valutazione* della prova, che per quanto sgradita alla ricorrente non è sindacabile in questa sede (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792).

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

E' superfluo dar conto dell'illustrazione di esso, in quanto la doppia decisione conforme nei due gradi di merito preclude la denunciabilità in questa sede del suddetto errore (art. 360, quarto comma, c.p.c.).

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.q.m.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.

Il Presidente est.





(Marco Rossetti)

